

**(N. 373)**

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(CRAXI)**

**e dal Ministro delle Finanze**

**(VISENTINI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(GORIA)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(LONGO)**

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

**(DE MICHELIS)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1983**

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, recante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, è inteso ad apprestare una idonea soluzione ad alcuni problemi che al momento rivestono particolare importanza: l'adeguamento del limite di ammontare dei redditi da lavoro dipendente e assimilati per l'applicazione dell'ulteriore detrazione di imposta di lire 180.000, prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge n. 53 del 1983, con la conseguente detassazione delle pensioni minime che saranno erogate dall'INPS a partire dal 1° gennaio 1984; nonché la elevazione della quota della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I. L'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, disponeva, tra l'altro, che, con effetto dal 1° gennaio 1980, ai possessori di redditi da lavoro dipendente o di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, che da soli o con altri redditi non eccedessero l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2.500.000, competeva, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in aggiunta alle altre, una « ulteriore detrazione » di lire 52.000 rapportate al periodo di lavoro nell'anno. Beneficiarono di siffatto trattamento le pensioni minime erogate dall'INPS, dato che il loro ammontare, nell'anno 1980, non superava lire 2.099.000 circa.

Successivamente, in correlazione con gli aumenti delle pensioni minime erogate dall'INPS, l'importo reddituale al di sotto del quale era dato usufruire della detrazione stessa veniva elevato con effetto dal 1° gennaio 1981 a lire 3.000.000, con effetto dal 1° gennaio 1982 a lire 3.500.000 e con effetto dal 1° gennaio 1983 a lire 4.500.000. Nel frattempo anche l'ammontare della detrazione aveva subito variazioni in aumento, sino a giungere, con effetto dal 1° gennaio 1983, a lire 180.000.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le pensioni minime erogate dall'INPS, liquidate sulla base di una anzianità contributiva effettiva ed obbligatoria superiore a 780 settimane, si prevede che si attesteranno su un importo

annuo massimo di lire 4.633.000 circa; si tratta di un importo che tiene conto anche dell'andamento della svalutazione monetaria nei limiti programmati, dato che l'INPS a seguito delle procedure di contabilità meccanizzata predispone anticipatamente i mandati di pagamento dei ratei di pensione per l'intero anno 1984, salvo effettuare eventuali conguagli nell'anno successivo. Di conseguenza a partire dal 1° gennaio 1984 anche il possesso del solo reddito di pensione minima erogata dall'INPS nella misura annua indicata di lire 4.633.000 escluderebbe i relativi titolari dal beneficio della detrazione di lire 180.000 più sopra ricordata, in quanto l'applicazione di siffatta detrazione — come si è detto — è condizionata al possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati che da soli o con altri redditi non superino 4.500.000 annui.

Va inoltre osservato che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1983, con il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono state stabilite le nuove aliquote per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e sono stati previsti sia una detrazione per quota esente di lire 96.000 relativamente ai redditi di importo non superiore a lire 10 milioni annui, sia una ulteriore detrazione di lire 324.000 per redditi da lavoro dipendente non superiori a lire 9 milioni annui.

Sulla base di tali recenti innovazioni (posto che l'aliquota della imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondente allo scaglione di reddito fino a lire 11 milioni è del 18 per cento) si ha che i redditi da lavoro dipendente o da pensioni che da soli o con altri redditi ammontano a lire 4.633.000 (quali appunto le pensioni minime INPS a partire dal 1° gennaio 1984) superando l'importo annuo di lire 4.500.000 potrebbero beneficiare solamente delle seguenti detrazioni di imposta:

lire 96.000 per quota esente;

lire 252.000 per spese di produzione del reddito;

lire 18.000 per oneri deducibili forfetariamente;

lire 324.000 per ulteriore detrazione.

L'ammontare di tali detrazioni, pari a lire 690.000, è inferiore all'imposta calcolata con l'aliquota del 18 per cento su redditi ammontanti a lire 4.633.000 annui, che verrebbero così ad essere sottoposti ad imposizione. Al fine di assicurare che i redditi da pensione minima erogati dall'INPS (o quelli da lavoro dipendente di pari importo) continuino anche nell'anno 1984 a non essere assoggettati all'imposta sui redditi è pertanto necessario elevare l'importo reddituale attualmente preso in considerazione quale condizione per beneficiare dell'ulteriore detrazione di lire 180.000.

Il presente decreto dispone infatti che (con effetto dal 1° gennaio 1984) la detrazione di lire 180.000, di cui sopra, compete ai possessori di reddito da lavoro dipendente (compresi quelli da pensione) ed assimilati (cioè quelli percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro e di cooperative di servizi, agricole, eccetera) che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 4.800.000.

II. In base al terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente determinati limiti giornalieri che, successivamente all'introduzione della riforma tributaria nel settore dell'imposizione diretta, hanno subito variazioni in funzione del mutato valore della moneta e del continuo incremento del costo della vita. Infatti i predetti limiti, fissati originariamente in lire 12.000 giornaliere per le trasferte all'interno del territorio nazionale e in lire 15.000 per le trasferte all'estero, sono stati aumentati dal 1° gennaio 1976 rispettivamente a lire 18.000 e a lire 23.000 (con l'articolo 10, lettera f), della legge 2 dicembre 1975, n. 576) e, da ultimo, con effetto dal 22 agosto 1978, a lire 30.000 e a lire 40.000 (con l'articolo 18 della legge 26 luglio 1978, n. 417).

Da questa ultima modifica legislativa sono trascorsi 5 anni nel corso dei quali il costo della vita ha subito una variazione rilevante con conseguente deprezzamento del

valore della moneta sia sul mercato interno sia in relazione alle valute estere più forti. Emerge quindi l'esigenza di adeguare il limite di importo dell'indennità di trasferta da sottrarre a tassazione dal momento che tali quote di indennità consistono sostanzialmente nel rimborso delle spese vive sostenute dall'avente diritto per l'attività svolta fuori dalla sua dimora abituale.

L'articolo 2 del provvedimento risolve il secondo dei problemi sopra menzionati, fissando in lire 60.000 per le trasferte nel territorio nazionale e in lire 100.000 per le trasferte all'estero i nuovi importi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Tali importi corrispondono approssimativamente all'incremento per la svalutazione della lira verificatosi nell'arco del quinquennio, calcolato sulla base dell'indice del costo della vita elaborato sui dati dell'ISTAT.

Con la medesima norma si provvede altresì a disciplinare una particolare fattispecie che si è evidenziata nell'ultimo quinquennio sulla base di una interpretazione amministrativa conseguente alla nuova disciplina sostanziale recata per le missioni dei dipendenti statali dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417; norma che riconosce il diritto al rimborso integrale delle spese di alloggio previa riduzione di un terzo dell'importo dell'indennità di missione spettante.

Nel settore privato si verifica infatti, piuttosto frequentemente, per entrambi i tipi di trasferta — all'interno ed all'estero — che il datore di lavoro (sostituto di imposta) rimborsa integralmente le spese di alloggio ovvero fornisce al personale in trasferta, direttamente o tramite terzi, l'alloggio gratuito. Con la norma proposta si stabilisce che, nei casi predetti, gli importi delle indennità di trasferta esclusi dalla formazione del reddito imponibile sono adeguatamente ridotti rispetto a quelli sopra fissati, proprio per tener conto che ad altro titolo (rimborso documentato o prestazione gratuita) il lavoratore è stato esonerato dal sostenere le spese di alloggio.

L'articolo 3 reca l'indicazione dei mezzi di copertura delle minori entrate che il provvedimento comporta.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Nel formulare le previsioni di entrata per l'anno 1984 si era tenuto debito conto che la dinamica delle pensioni INPS avrebbe certamente comportato la elevazione dei limiti reddituali ai fini del beneficio della detrazione ulteriore di lire 180.000 prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53. Non si determina quindi alcuna perdita di gettito in confronto alle previsioni.

Invece, per quanto riguarda l'onere conseguente alle disposizioni recate dall'articolo 2 — stimato su base annua in lire 40 miliardi — si provvede mediante una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del recente provvedimento concernente le ritenute sugli interessi ed altri proventi di capitale (decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512). Tali maggiori entrate, sulla base di una prima valutazione, risultano iscritte in bilancio per l'anno 1984 nel capitolo 1026 dello stato di previsione dell'entrata per lire

2.430 miliardi; migliori accertamenti consentono ora di elevare tali entrate per l'anno 1984 a lire 2.470 miliardi per cui la previsione di entrata del capitolo predetto viene ora complessivamente a stabilirsi in lire 13.320 miliardi in luogo di 13.280 miliardi.

L'articolo 4, infine, stabilisce che le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 — che consentono di non applicare l'IRPEF sui redditi minimi da lavoro dipendente ed assimilati nonchè su una parte delle indennità di trasferta — hanno effetto dal 1° gennaio 1984. Mentre da un lato è quanto mai opportuno che le disposizioni in questione abbiano effetto a partire dall'inizio del periodo di imposta, è per altro necessario che, sia l'INPS che i datori di lavoro siano messi in grado di predisporre e mettere a punto i relativi strumenti contabili utilizzando il periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 1° gennaio 1984. Il ricorso alla decretazione di urgenza assicura, per tali ragioni, l'effettiva applicazione a partire dal 1° gennaio 1984 della nuova disciplina, evitando successivi ed onerosi conguagli.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, recante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

*Decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2 dicembre 1983.*

**Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di adeguare i limiti dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ai fini dell'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 953, e l'importo dell'indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini della applicazione dell'IRPEF;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

#### Articolo 1.

L'importo di lire 4.500.000 previsto dal quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è elevato a lire 4.800.000.

## Articolo 2.

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti periodi:

« Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire 60 mila al giorno, elevato a lire 100 mila per le trasferte all'estero. In caso di rimborso documentato delle spese di alloggio ovvero di alloggio fornito gratuitamente i predetti limiti sono ridotti di un terzo. ».

## Articolo 3.

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, valutate per l'anno 1984 in lire 40 miliardi, si provvede mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative in aumento e in diminuzione ai capitoli 1026 e 1023 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1984.

## Articolo 4.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1983.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO —  
DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.